



Dipartimento
delle Finanze


Roma, 2 novembre 2015

**Riparto del contributo di 15,35 milioni di euro
di cui all'articolo 1, comma 9-bis del decreto legge n. 4 del 2015:
Nota metodologica**

Il contributo in esame è finalizzato a ristorare i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna del minor gettito conseguente all'agevolazione prevista dal comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015.

La norma citata prevede, infatti, che *“a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”*.

Si tratta quindi dei terreni ubicati nei circa 1600 comuni che nel passaggio dai criteri di esenzione di cui alla circolare n. 9 del 1993 a quelli dello stesso decreto legge n. 4 risultano essere imponibili, a fronte di una precedente esenzione. In particolare, considerato che l'agevolazione in esame riguarda unicamente gli agricoltori professionali, ovvero i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, si prendono in considerazione unicamente i comuni indicati nell'allegato 0A ovvero i comuni classificati come non montani che hanno fatto registrare una modifica del regime di esenzione. Per i comuni classificati come totalmente montani o parzialmente montani i soggetti agricoltori professionali risultano già essere esenti. Ugualmente non si considerano i comuni delle isole minori i cui terreni risultano essere totalmente esenti secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 4/2015.



Si riportano di seguito i criteri metodologici utilizzati per la stima del contributo.

- Si determina per ciascun Comune l'incidenza su base catastale della stima dell'effetto della detrazione sul gettito complessivo IMU terreni stimato per ciascun comune. Per i comuni che nella circolare n. 9 del 1993 erano classificati come parzialmente delimitati il calcolo è effettuato sulla parte del territorio comunale che, per effetto dei nuovi criteri di cui al D.L. n. 4/2015, è divenuto imponibile. Analogamente viene stimata anche un'incidenza su base provinciale.

$$\text{Incidenza}_{Ci} = \text{detrazione}_{ci} / \text{gettito complessivo}_{Ci} \text{ (componente iap e componente rentièr)}$$

- Prudenzialmente, per tenere conto di eventuali mancati abbinamenti con i dati del catasto, si riconosce a ciascun comune il valore massimo tra l'incidenza su base comunale e quella su base provinciale.
- L'importo del contributo è determinato (i) applicando l'incidenza sopra determinata al gettito stimato con il decreto legge n. 4 del 2015, in assenza di dati definitivi del gettito 2015 e (ii) tenendo conto dell'ammontare stanziato (15,35 milioni per i comuni delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna e 0,15 milioni per i restanti comuni).

In allegato lo schema di riparto conseguente all'applicazione della metodologia sopra descritta.

